



*Comitato Pari Opportunità ODCEC Torino in collaborazione con
Aidda - Federmanager Minerva – Gammadonna – Apid
con il Patrocinio di Regione Piemonte*



IL FALLIMENTO

a cura di

Anna Maria Upinot e Maria Luisa D'Addio

per il Comitato Pari Opportunità
dell'ODCEC di Torino

Torino, 14 marzo 2014

La gestione dell'impresa in crisi

L'analisi di Dottori Commercialisti, Managers ed Imprenditrici

Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011



Presupposti

- **Presupposto soggettivo**

(art. 1 l.fall. per fallimento e concordato preventivo)

imprenditore commerciale

– esclusioni e soglie di fallibilità

- **Presupposto oggettivo**

l'insolvenza

indizi: inadempimenti, chiusura dei locali d'impresa, fuga, latitanza, trafugamenti dell'attivo, etc.

Soglie di fallibilità

Non può fallire l'imprenditore che:

(Art. 1 l.fall.) Eserciti attività commerciale, esclusi gli enti pubblici,

e che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti/soglie

a) € 300.000,00 >= di attivo patrimoniale ANNUO nei tre esercizi precedenti al deposito istanza di fallimento

b) € 200.000,00 >= di ricavi lordi ANNUI nei tre esercizi precedenti al deposito dell'istanza di fallimento (accertati in qualunque modo)

c) € 500.000,00 >= di esposizione debitoria (debiti anche non scaduti)

NB: art. 15 l.fall. È esclusa l'apertura del fallimento se l'entità dei debiti scaduti e non pagati in sede di istruttoria prefallimentare ammonta complessivamente ad una somma inferiore a € 30.000,00

Sentenza di fallimento

La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata dal Tribunale in forma collegiale ed adempie ad una serie di funzioni:

- sono nominati dal Tribunale il Giudice Delegato ed il Curatore
- è ordinato al fallito di depositare tutte le scritture contabili e i bilanci, nonchè l'elenco dei creditori;
- si stabilisce la data dell'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
- si assegna ai creditori il termine perentorio per la presentazione in cancelleria delle domande contenenti l'indicazione delle somme dovute dal fallito;

La sentenza di fallimento, al pari di tutte le sentenze civili, acquista giuridica esistenza soltanto con la sua pubblicazione cioè con il deposito nella cancelleria del giudice da cui è stata pronunciata.

nto produce i seguenti effetti:

ziale del fallito si “cristallizza”; - Spossessamento; Pagamenti fatti/ricevuti, contratti, si diventano inefficaci; Interruzioni azioni pendenti e perdita della capacità processuale; Le contenuto patrimoniale passano al curatore;

La gestione dell'impresa in crisi

L'analisi di Dottori Commercialisti, Managers ed Imprenditrici

Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011

Organi della Procedura

- **Tribunale**

Territorialmente competente a dichiarare il fallimento è il Tribunale della SEDE PRINCIPALE dell'impresa

- **Giudice Delegato**

ha poteri di vigilanza e di indirizzo della procedura ed ha un diretto contatto con il Curatore sulla cui opera vigila.

- **Curatore**

in genere è un libero professionista iscritto all'albo degli avvocati, dei procuratori o dei dottori commercialisti.

Nell'esercizio delle sue funzioni è da considerare pubblico ufficiale.

- **Comitato dei Creditori**

è nominato dal Giudice Delegato entro 30 gg. dalla sentenza di fallimento e rappresenta il ceto creditorio non nei particolari ma nel suo insieme come espressione del credito in generale

Fasi della procedura Fallimentare

La procedura fallimentare si articola nei seguenti passaggi essenziali:

- custodia ed amministrazione del patrimonio del fallito
- accertamento del passivo
- liquidazione dell'attivo
- riparto dell'attivo tra i creditori

Chiusura del fallimento

La legge prevede 4 cause tassative di chiusura del fallimento:

- **ripartizione finale dell'attivo:** quando il curatore ripartisce l'attivo, lasciando però dei creditori insoddisfatti;
- **mancanza di attivo:** quando la procedura non consente di soddisfare non solo i crediti prededucibili ma neanche le spese della procedura
- **pagamento integrale del passivo:** quando, anche prima della ripartizione finale dell'attivo, tutti i creditori vengono integralmente soddisfatti;
- **mancanza di domande di ammissione al passivo:** quando nessun creditore presenta domanda di insinuazione nei termini previsti;
- quando si giunge ad un accordo tra terzi e/o debitore e creditori attraverso l'istituto del concordato fallimentare

Effetti chiusura

- cessano automaticamente tutte le speciali incapacità che colpiscono il fallito;
- decadono gli organi preposti al fallimento;
- vengono meno gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito il quale deve essere nuovamente immesso nel possesso dei beni presi in consegna dal Curatore e che non sono stati oggetto di liquidazione forzata. Egli riacquista l'amministrazione e la disponibilità di tutto il suo patrimonio tornando contestualmente ad avere la capacità processuale per ogni causa avento come oggetto diritti patrimoniali;
- le azioni promosse dal Curatore per l'esercizio dei diritti derivanti dal fallimento diventano improseguibili;
- i creditori riacquistano i loro diritti nei confronti del debitore e possono promuovere azioni individuali in caso di insoddisfatta dei loro crediti, a meno che non sia stata pronunciata **la chiusura del fallito.**

Esdebitazione

L'esdebitazione consiste nella "inesigibilità" dei debiti non soddisfatti nella procedura concorsuale ed ha lo scopo di far sì che lo stesso possa iniziare una nuova attività economica.

Viene disposta con decreto del Tribunale

IL DEBITORE PUO' ESSERE AMMESSO AL BENEFICIO QUANDO:

- si sia comportato diligentemente nel corso del fallimento;
- quando tutti i creditori siano stati soddisfatti almeno parzialmente;
- quando non abbia commesso reati fallimentari o reati comunque connessi all'attività d'impresa



*Comitato Pari Opportunità ODCEC Torino in collaborazione con
Aidda - Federmanager Minerva – Gammadonna – Apid
con il Patrocinio di Regione Piemonte*



IL CONCORDATO PREVENTIVO

a cura di

Anna Maria Upinot e Maria Luisa D'Addio

per il Comitato Pari Opportunità
dell'ODCEC di Torino

Torino, 14 marzo 2014



La gestione dell'impresa in crisi
L'analisi di Dottori Commercialisti, Managers ed Imprenditrici

Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011

Presupposti (art 160 l.f)

L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di **un piano** che può prevedere:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
- la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei con trattamenti appartenenti a classi diverse;

Contenuto Piano

Il debitore deve presentare :

- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione di cui sopra devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Effetti

Dal deposito del ricorso (art 168 l.f.)

dalla pubblicazione presso il registro delle imprese del ricorso per l'ammissione:

- i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
- i creditori non possono acquistare diritti di prelazione sui beni del debitore, se non con l'autorizzazione del giudice delegato;
- le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

L'imprenditore continua ad amministrare i suoi beni e a gestire l'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del giudice delegato, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori al concordato, salvo che il tribunale abbia determinato una soglia di valore al di sotto della quale l'autorizzazione è superflua.

same domanda - adunanza e votazione

Il tribunale competente per territorio verifica i presupposti e ammette il debitore al concordato, nominando un giudice delegato, un commissario giudiziale e fissando la data in cui i creditori, riuniti in adunanza, dovranno esprimere il proprio voto in ordine alla proposta concordataria.

ADUNANZA

All'adunanza partecipano:

- il commissario giudiziale
- i creditori personalmente o tramite rappresentanti;
- i creditori che non hanno ricevuto la convocazione, ma che hanno avuto notizia della procedura in altro modo, devono fare una apposita istanza;
- I coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso del debitore possono intervenire ed esprimere le loro osservazioni.

VOTAZIONE

essere espresso il voto dei creditori partecipanti e successivamente viene redatto
to dal giudice delegato, dal commissario giudiziale e dal cancelliere.

Omologazione

Una volta approvato il concordato si apre la fase dell'omologazione.

Il giudice delegato deve riferire al Tribunale che:

- emette un decreto che fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale
- dispone che il decreto venga pubblicato e notificato dal debitore al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Prima (10gg) della udienza il commissario giudiziale:

deve depositare il proprio parere motivato e costituirsi in giudizio come pure il debitore i creditori dissenzienti o non convocati, il PM devono costituirsi in giudizio.

In sede di udienza il tribunale, valutate le eventuali opposizioni, decide sull'omologa.

Il tribunale può provvedere all'omologa anche di fronte all'opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente, o, in assenza di classi, di creditori rappresentanti il venti per cento degli ammessi al voto qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

sa all'esecuzione del piano, in caso contrario il debitore potrà essere dichiarato fallito.

Cessazione

Il concordato cessa per:

- mancanza presupposti e delle maggioranze per l'approvazione;
- mancato pagamento spese, occultamenti o dissimulazione di parte dell'attivo;
- inadempimento degli obblighi;
- doloso aumento del passivo o sottrazione dell'attivo;
- adempimento obblighi del piano;